

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 GENNAIO 2010, N. 3941 : il vincolo ambientale sui territori boschivi.

«...il vincolo ambientale relativo a territori coperti di bosco discende ex legge [ora ex. art. 142, comma 1 lettera g) del d. lgs. n. 42/2004] e, in precedenza, da omologhe disposizioni di testi normativi previgenti, senza necessità alcuna di strumenti attuativi... ».

Registro Generale n. 25438/2009
Pubblica Udienza 03.12.2009
Sentenza n. 473

3941/10


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale



composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Aldo Grassi
1. dott. Ciro Petti
2. dott. Alfredo Teresi
3. dott. Maria Silvia Sensini
4. dott. Santi Gazzara



Presidente
Consigliere
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Cioni Elena**, nata a Pistoia 11.08.1978, e da **Cioni Marino**, nato a Serravalle Pistoiese il 25.12.1951, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 30.01.2009 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di cui all'art. 734 cod. pen. perché estinto per prescrizione e ha determinato in €. 20.760 di ammenda [previa sostituzione della pena di 20 giorni di arresto con la pena pecuniaria corrispondente] la pena per il residuo reato di cui all'art. 181 d. lgs. n. 42/2004;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Tindari Baglione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato residuo estinto per prescrizione;

Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Giuseppe Pala, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con sentenza 30.01.2009 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Cioni Elena e di Cioni Marino per il reato di cui all'art. 734 cod. pen. perché estinto per prescrizione e determinava in €. 20.760 di ammenda [previa sostituzione della pena di 20 giorni di arresto con la pena pecuniaria corrispondente] la pena per il residuo reato di cui all'art. 181 d. lgs. n. 42/2004 limitatamente all'intervento non autorizzato [in zona tutelata perché boscata] consistito nell'eliminazione - su una superficie di 2.500 mq circa - di un bosco ceduo di specie quercine e piante d'alto fusto di pino marittimo.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 149 e 150 TU beni ambientali con riferimento agli art. 3, 37 e 38 legge regionale n. 39/2000; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato.

I lavori erano stati eseguiti in una zona non vincolata perché non ancora censita ex art. 149 e 159 del TU sui beni ambientali e 37 della legge regionale toscana n. 39/2000.

Il Piano territoriale regionale, istitutivo del vincolo, era stato adottato il 25.01.2000 e quello della Provincia di Pistoia il 12.03.2002, mentre il Piano strutturale del Comune di Serravalle Pistoiese era intervenuto il 21 novembre 2002, sicché il vincolo paesaggistico era stato istituito dopo l'autorizzazione provinciale, donde la legittimità dell'intervento.

Inoltre, non era stato dato rilievo alla concessione n. 118/2001 del Comune di Serravalle Pistoiese e all'autorizzazione della Provincia di Pistoia che avevano autorizzato l'esecuzione di lavori nel vivaio della Cioni, compresa l'eliminazione di 36 pini marittimi in precarie condizioni statiche, piantata all'interno del vivaio, ma non in zona boscata.

Chiedevano l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

I ricorrenti muovono censure con considerazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto alla decisione che, invece, è fondata su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a loro carico e confutata ogni obiezione difensiva.

Correttamente, infatti, è stato ritenuto che il vincolo ambientale relativo a territori coperti di bosco discende ex legge [ora ex art. 142, comma 1 lettera g) del d. lgs. n. 42/2004] e, in precedenza, da omologhe disposizioni di testi normativi previgenti, senza necessità alcuna di strumenti attuativi, sicché certamente lo stesso era operante nel caso *de quo* per la presenza sul terreno della Cioni di specie quercine e di pini marittimi d'alto fusto.


Inoltre, è stato esattamente rilevato che l'eliminazione delle piante non rientrava nella concessione edilizia n. 118/2001 relativa a lavori di recinzione del vivaio, come desumibile dalla documentazione in atti e dalla testimonianza di Ivan Lucarelli, dipendente del Corpo Forestale dello Stato, che ha puntualizzato che la concessione "*contemplava la realizzazione del muro, ma non il disboscamento in quella zona lì, cioè il disboscamento non era stato autorizzato da nessuno*".

Non essendo stato nulla dedotto in tema di prescrizione del reato, l'inammissibilità del ricorso, che preclude l'operatività di cause sopravvenute di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in €. 1.000.

P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 3.12.2009.

il consigliere estensore


il presidente
